

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2365 DEL 07/11/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LILLO & LILLO SNC DI PASQUALE E RICCARDO LILLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z32208788D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso :

1. che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/1991) attribuisce agli Enti locali e alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
2. che il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario – ASL, ai sensi dell’art. 6 della L. R. 12/1995, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza e il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL (art. 9 della L. R. 12/1995);
3. che sussiste in capo ai Comuni una responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l’incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;
4. che l’art. 2 della Legge Regionale n. 26 del 9/8/2006, relativamente "*agli interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione al randagismo*" ha modificato la Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995;
5. che, in particolare, il punto 1 l. b) dell’art. 2 della citata L.R. 26/2006 stabilisce modifiche al c. 2 dell’art. 5 della L. R. n.12 del 3/04/1995 al quale sono aggiunti, i seguenti periodi: "*a tal fine i Servizi Veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede ad effettuare una polizza per eventuali danni*";
6. che questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti mirati al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, ottemperando agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, l’igiene e il decoro dei cittadini, come di seguito:
 - ricovero e mantenimento di n. 255 cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate;
 - presenza del Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario ASL BA;
 - servizio di sterilizzazione istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 15/11/2007;
 - polizza assicurativa ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006 e s.m.i.;
 - trasmissione tempestiva al Servizio Veterinario delle situazioni di presunto pericolo

per la presenza di cani vaganti sul territorio, anche su segnalazione dei cittadini;
-pratiche di adozione di cani del territorio e/o ricoverati nelle strutture convenzionate, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL BAT e le associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno come oggetto la tutela degli animali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 572 del 13.03.2017 "Servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi accalappiati nel territorio del comune di Andria 01/01/2017 - 31/03/2017. Affidamento servizio alla ditta Lillo & Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo. Assunzione impegno di spesa. CIG ZAC1DBFBF4", di cui si recepiscono integralmente i contenuti e le motivazioni;

Richiamata la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." e al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);

Considerato che la situazione di pericolosità evidenziata nella determinazione Dirigenziale n.570 del 13/03/2017 è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Ritenuto pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di sterilizzazione e di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, oltre all'individuazione del Canile Sanitario, obbligatorio per legge, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Preso atto del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di conferenza di servizi;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

Richiamata, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione dei canili anche con soggetti privati;

Vista l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 68/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n.13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria con la quale sono state revocate le autorizzazioni sanitarie n. 878 del 6/10/2010, n. 454 del 1/03/2006 e 871 del 31/07/2008, alla ditta ricorrente (Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo), per l'utilizzo di una struttura, sita ad Andria, alla contrada Martinelli, adibita a rifugio per cani ed oggetto di convenzione, con lo stesso Comune di Andria, per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente";

- **Considerato** che le 55 unità canine presenti attualmente presso la struttura della Ditta Lillo & Lillo Snc di Pasquale e Riccardo Lillo, sono state ivi ospitate a seguito del trasferimento delle unità canine presenti nel Rifugio per cani Dogs's Hostel sottoposto a sequestro giudiziario, giusta Nulla Osta del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Marcello Catalano, del 30.6.2015;

Atteso che sono state attivate, con Determinazione Dirigenziale n°997 del 28/04/2017 e n°1284 del 19/06/2017 le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del: "SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 255 CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA, CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI, DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018, IN LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 - N. 85 CANI - LOTTO 2 - N. 85 CANI - LOTTO 3 - N. 85 CANI";

Considerato che le procedure di gara sono tutt'ora in corso per la verifica dei requisiti circa le capacità tecniche dichiarate dalle ditte partecipanti ai sensi del punto 2.3 lettera a1 e a2 del Disciplinare di Gara, in quanto gli uffici di competenza non hanno ancora risposto in merito;

Ritenuto che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

Considerato pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità e il maltrattamento animale, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla ditta LILLO & LILLO snc di Pasquale e Riccardo Lillo, avente sede ad Andria alla Via Trani km 2,00 c.da Lamapaola, Partita IVA 05807620728, agli stessi patti e condizioni previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 2028/2017, per un totale di 30 giorni dal 1/11/2017 al 30/11/2017, al costo di € 1,78/pro die ad unità canina IVA esclusa, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico;

Letta la richiesta di disponibilità al prosieguo del servizio prot. n. 89737 del 23/10/2017, sottoscritta dalla scrivente alla quale la ditta Lillo & Lillo di Pasquale e Riccardo Lillo ha espresso con nota acquisita il 27 ottobre 2017 al n.91631 di protocollo la piena disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni in essere, fino al 30/11/2017;

Letta pure la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 acquisita agli atti del servizio in pari data con la nota di cui sopra;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

Visto il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

Letta la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Letto, pure, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

D E T E R M I N A

1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di prendere atto della seguente documentazione, agli atti del Servizio scrivente:
 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
 - Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 68/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n.13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria con la quale sono state revocate le autorizzazioni sanitarie n. 878 del 6/10/2010, n. 454 del 1/03/2006 e 871 del 31/07/2008, alla ditta ricorrente (Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo), per l'utilizzo di una struttura, sita ad Andria, alla contrada Martinelli, adibita a rifugio per cani ed oggetto di convenzione, con lo stesso Comune di Andria, per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente";
 - disponibilità della ditta Lillo & Lillo di Pasquale e Riccardo Lillo alla prosecuzione del servizio in parola, agli stessi patti e condizioni in essere, fino al 30/11/2017, giusta nota del 27 ottobre 2017 prot. entrata n.91631;
3. di affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo, avente sede ad Andria alla Via Trani km 2,00 - c.da Lamapaola, Partita IVA 05807620728, il "Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale", n. 55 unità canine al costo di € 1,78/die oltre IVA dal 1° al 30 novembre 2017 per n. 30 giorni, per una somma complessivo di **€ 3.583,14** IVA compresa;
4. di subimpegnare la somma complessiva di **€ 3.583,14** IVA compresa, all'impegno n. 961/17 assunto sul capitolo 7650/4 del Bilancio 2017/2019, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011, come di seguito si specifica:

Descrizione			
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/11/2017 - 30/11/2017	€ 1,78 x 30 giorni x n. 55 unità canine	€ 2.937,00 oltre IVA	€ 3.583,14 compresa IVA

5. di stabilire che la Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo - Andria, dovrà esibire la cauzione definitiva, con riferimento al periodo di affidamento del servizio oggetto del presente affidamento;
6. di stabilire pure che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;



7. di stabilire inoltre, che ai sensi della normativa di cui al punto 6. sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **CIG Z32208788D**;
8. di prendere atto che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto;
9. di stabilire che il contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;
10. di inviare copia della presente determinazione al Settore AA. GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che riceverà quanto in essa riportato;
11. di trasmettere il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza al Servizio Veterinario della ASL/BAT;
12. di inviare, altresì, il presente provvedimento alla Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.23 del Decreto Lgs n. 33/2013;
14. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2365 DEL 07/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LILLO & LILLO SNC DI PASQUALE E RICCARDO LILLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z32208788D.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
